

CAMERA PENALE DI BARI
"Achille Lombardo Pijola"

5

MOZIONE

Modifiche al giudizio abbreviato per garantire anche in caso di impedimento la presenza del difensore anche nel giudizio camerale di appello.

La vigente normativa relativa al giudizio abbreviato in appello come interpretata dalla giurisprudenza è veramente assurda e contraria al giusto processo. Come è noto, secondo l'orientamento delle SS.UU., 12 maggio 1998 e 26 maggio 2006 in tema di impedimento a comparire del difensore, è inapplicabile al giudizio camerale di appello la disciplina dettata dall'art. 420 ter c.p.p. per l'udienza preliminare, considerato che, anche successivamente all'entrata in vigore della l. n. 479 del 1999 (di riforma del giudizio abbreviato) e della l. n. 63 del 2001 (attuativa dei principi del giusto processo di cui al novellato art. 111 cost.), la disciplina per il rito camerale nel giudizio di appello prevista dal combinato disposto degli art. 443 comma 4 e 599 c.p.p. è rimasta immutata, con la conseguenza che, in tal caso, il rinvio è consentito solo se sussista un legittimo impedimento dell'imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente ovvero abbia, comunque, manifestato la volontà di comparire, secondo quanto previsto, rispettivamente dall'art. 127 comma 4 e dall'art. 599 comma 2 c.p.p.

La questione di incostituzionalità era stata già sollevata e rigettata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 373 del 1998, motivando che non lede i principi costituzionali di eguaglianza e di difesa, la scelta del legislatore di disciplinare diversamente l'esercizio del diritto di difesa in relazione alla diversità dei riti, con modalità improntate a criteri di economia processuale e di massima speditezza.

La Corte di cassazione con sentenza 6.4.2006 n.16555 ha ritenuto manifestamente infondata la questione anche rispetto al giusto processo.

Poiché tale situazione è quantomeno assurda in quanto consentirebbe di poter celebrare un processo in appello con il rito abbreviato senza difensore anche in caso di imputazione di omicidio o con pene gravissime, urge pertanto una modifica dell'art.443 c.p.p. aggiungendo all'ultimo comma le parole " **con la partecipazione necessaria del difensore**".

Si chiede pertanto che il congresso voglia impegnare la Giunta in tal senso.

Trieste, 29.9.2012

Camera Penale di Bari

Camera Penale di Trani

CAMERA PENALE di BOCCONE

CAMERA PENALE di ROMA

CAMERA PENALE di BASILICATA

CAMERA PENALE FOGGIA

[Handwritten signatures and initials]
B. Pijola
D. Bertola
A. Pijola
M. Pijola
F. Pijola